

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'articolo 47, ha disposto la sospensione delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede, all'articolo 104, comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione

dell'indennità agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità comunque siano denominate dalle normative regionali;

VISTO l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

VISTA l'anticipazione di Tesoreria di euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri), ai sensi dell'articolo 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;

RITENUTO di dover considerare come termine *a quo* per il riconoscimento delle spese a fronte delle quali è erogato il contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine *ad quem* la data del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza previsto dalla "*dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;

RITENUTO di dover individuare, quale parametro per determinare l'ammontare del contributo massimo concedibile, il numero degli utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine *a quo*, e di fissare un tetto al numero di utenti rilevante per determinare tale ammontare, affinché in fase di erogazione si tenga conto delle economie di scale che le strutture più grandi possono conseguire;

SENTITI i rappresentanti tecnici del Coordinamento interregionale;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l'anno 2020, pari a euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2.
2. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016.

Articolo 2

(Finalità)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.
2. Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori alle strutture semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti:
 - a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
 - b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
 - c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
 - d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
 - e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
 - f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
 - g) acquisto di *tablet* e dispositivi per videochiamate;
 - h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1.

Articolo 3

(Erogazione delle risorse)

1. Ciascuna Regione provvede a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020. L'entità di tale ammontare può essere modulata secondo il tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza diversi.
2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma precedente, può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione gestore della struttura che presenta una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non può comunque essere superiore a 100.
3. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a condizione che quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture previsto dall'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020, entro 30 giorni dall'accreditamento dell'anticipazione di Tesoreria effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Le Regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, previa presentazione delle ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero, se successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le Regioni possono anticipare una quota parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
5. Le Regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalità di cui all'Allegato A.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'articolo 3, le Regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e le misure finanziate con le risorse del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Il presente è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma li,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tabella 1
Risorse destinate alle Regioni – Anno 2020

REGIONI	QUOTA (%)	RISORSE (in euro)
Abruzzo	2,2	880.000,00
Basilicata	1,0	400.000,00
Calabria	3,4	1.360.000,00
Campania	10,1	4.040.000,00
Emilia Romagna	7,3	2.920.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,0	800.000,00
Lazio	10,1	4.040.000,00
Liguria	2,5	1.000.000,00
Lombardia	16,7	6.680.000,00
Marche	2,6	1.040.000,00
Molise	0,5	200.000,00
Piemonte	7,2	2.880.000,00
Puglia	6,9	2.760.000,00
Sardegna	2,9	1.160.000,00
Sicilia	8,6	3.440.000,00
Toscana	6,1	2.440.000,00
Umbria	1,5	600.000,00
Valle d'Aosta	0,2	80.000,00
Veneto	8,2	3.280.000,00
TOTALI	100,00	40.000.000,00

Allegato A

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento

2. Riparto delle risorse annualità 2020: quote attribuite alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità	
Denominazione struttura semiresidenziale per persone con disabilità	Importo

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione della struttura semiresidenziale per persone con disabilità	Annualità 2020	
	Numero e data del pagamento	Importo
Totale		

4. Indicare le modalità di concertazione con le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l'utilizzo delle risorse e gli eventuali provvedimenti adottati

5. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto tra le strutture semiresidenziali per persone con disabilità